

Determinazione n. 15/98**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 3 marzo 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961 con il quale l'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» Esposizione internazionale d'arte è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuseppe Di Quattro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» Esposizione internazionale d'arte, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Giuseppe Di Quattro

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996 DELL'ENTE AUTONOMO «LA BIENNALE DI VENEZIA» ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D'ARTE

SOMMARIO

PARTE PRIMA. - 1. Premessa e legislazione. - 2. Mezzi finanziari. - 3. Gli organi. - 4. Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. - 5. Il Personale. - 6. Attività dell'Ente. - 7. Questioni particolari. - PARTE SECONDA. - 1. La gestione nel periodo 1995-1996. - 2. Risultati generali della gestione di competenza. - 3. Entrate e spese correnti. - 4. Contributi ordinari e straordinari. - 5. Entrate e spese in conto capitale. - 6. Residui attivi e passivi. - 7. Situazione amministrativa. - 8. Stato patrimoniale. - 9. Conto economico. - 10. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

La Corte dei conti ha già riferito al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Autonomo "La Biennale di Venezia" Esposizione Internazionale d'Arte fino all'esercizio 1994 ¹; con la presente relazione si riferisce sui risultati del controllo eseguito per gli esercizi 1995 e 1996.

Con D.P.R. 20 luglio 1961, l'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti che si svolge ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

¹ Camera dei Deputati, XII Leg., Doc. XV, n. 71.

1 - Premessa e legislazione

L'Esposizione internazionale d'arte della città di Venezia trae la sua origine da una deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Venezia nel 1893.

Con apposito regolamento il Comune ebbe a disciplinare il funzionamento della "Esposizione" la cui prima manifestazione ebbe luogo nel 1895 con l'assegnazione dei premi da parte del Comune e del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il riconoscimento e la conseguente autorizzazione vennero sanciti con la legge 24 dicembre 1928, n. 3229; con tale legge venne autorizzata, in via permanente, l' "Esposizione Internazionale d'Arte".

Con R.D.L. 13 gennaio 1930, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 504, ebbe luogo l'istituzione di un Ente autonomo denominato "Esposizione biennale internazionale d'arte"; la stessa legge attribuì all'Ente la gestione dell' "Esposizione" e ne stabilì l'amministrazione.

Il R.D.L. 21 luglio 1938, n. 1517 (convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 456), con le modifiche introdotte dal D.L.C.P.S. 17 aprile 1947, n. 275 e dalla legge 4 novembre 1951, n. 1218 disciplinò compiutamente l'ente, che prese la denominazione di "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte" con sede in Venezia.

Con la legge 26 luglio 1973, n. 438, modificata ed integrata dalla legge 13 giugno 1977, n. 324, è stato approvato il nuovo ordinamento dell'Ente, con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico.

La "Biennale" viene definita come "istituto di cultura" con lo scopo di promuovere attività permanenti ed il compito di organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti (art. 1, 2° comma della legge 438/73).

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche è disciplinata da regolamenti adottati dal Consiglio direttivo dell'Ente, su proposta di commissioni di esperti.

La partecipazione alle manifestazioni avviene esclusivamente per invito rivolto agli autori dal Consiglio direttivo dell'ente.

Peraltro, il numero dei paesi partecipanti è andato via via aumentando anche per la nascita di diversi settori di lavoro, che si sono aggiunti a quello

tradizionale delle arti visive, cinematografia, musica e teatro e, dal 1980, il settore architettura.

Dopo tale data, la "Biennale" si è, per così dire, sdoppiata per adempiere a due funzioni diverse, anche se complementari. Da un lato, le tradizionali mostre e rassegne, che assolvono una funzione informativa e di aggiornamento rispetto alle correnti ed alle personalità artistiche contemporanee. Dall'altro, l'individuazione di momenti di ricerca e sperimentazione, di studio e di formazione, organizzate all'interno dei singoli settori, fino a costituire delle attività permanenti da svolgere nel corso dell'intero anno.

Un elemento indispensabile per questo tipo di attività è l'Archivio storico delle Arti contemporanee, che organizza il patrimonio culturale prodotto e conservato dalla Biennale durante l'intero arco della sua attività.

In tema di ordinamento va sottolineata la significativa innovazione recentemente intervenuta con l'emanazione del D.L.vo 29/1/1998, n. 19, che ha trasformato la "Biennale" da Ente pubblico a società di cultura, in ordine al quale si riferirà con la successiva relazione, anche per la verifica degli effetti di prima attuazione.

2 - Mezzi finanziari

La legge 26 luglio 1973, n. 438, all'art. 5, stabilisce che l'Ente provvede ai suoi compiti con:

- 1) i redditi del suo patrimonio;
- 2) il contributo ordinario dello Stato;
- 3) i contributi ordinari annuali del Comune, della Provincia di Venezia e della Regione Veneta;
- 4) eventuali contributi straordinari dello Stato, del Comune, della Provincia di Venezia e della Regione Veneta;
- 5) i proventi della gestione;
- 6) eventuali contributi ed assegnazioni di Enti e privati;
- 7) eventuali contributi di Stati, Enti e privati stranieri.

Il contributo ordinario dello Stato, fissato in tre miliardi con la legge 438/73, elevato a 6 miliardi con la legge 18 dicembre 1980, n. 866, è stato ulteriormente elevato a 10 miliardi con la legge 26 luglio 1984, n. 414.

3 - Gli organi

La legge 26 luglio 1973, n. 438, all'art. 6, stabilisce che gli organi dell'Ente sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci.

Il Presidente viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, con la maggioranza dei voti degli stessi componenti.

La legge istitutiva attribuisce al Presidente, oltre alla legale rappresentanza e la generale iniziativa per la promozione dell'attività istituzionale, il compito di predisporre il bilancio preventivo - che deve essere approvato entro il 1° novembre dal Consiglio Direttivo e "rimesso per conoscenza", entro il 15 novembre al Ministero dei Beni Culturali, al Comune, alla Provincia di Venezia e alla Regione Veneto - nonchè di presentare il conto consuntivo al Consiglio Direttivo entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio ².

Il Consiglio Direttivo - di durata quadriennale - è l'organo deliberante che stabilisce gli indirizzi dell'ente per la realizzazione dei programmi istituzionali previa motivata relazione.

Come è stato già detto nella precedente relazione ³, la legge 13 giugno 1977, n. 324, che modifica ed integra la legge 26 luglio 1973, n. 438, dispone all'art. 2 che il Consiglio Direttivo - ferme restando le attribuzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Generale - istituisce nel suo interno, al fine del disbrigo degli affari correnti, un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri.

Altra modifica introdotta con la legge suddetta riguarda, in difformità di quanto previsto in precedenza, la possibilità che i componenti del Consiglio Direttivo possano essere riconfermati limitatamente, però, al successivo quadriennio.

Il Consiglio Direttivo, è stato rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 febbraio 1997; successivamente, in data 17 marzo 1997, lo stesso Consiglio ha eletto il Presidente.

Anche il Collegio dei Sindaci viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; esso ha il compito di esercitare il controllo sugli atti

² Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso alla Corte dei conti, entro 10 giorni dalla sua deliberazione, a norma dell'art. 27, della legge 438/73.

³ Confronta relazione citata, pag. 2.

amministrativi e finanziari dell'Ente ed è composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti. E' presieduto dal componente designato dal Ministero del Tesoro mentre gli altri componenti sono designati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (uno effettivo e uno supplente), dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo (uno effettivo e uno supplente) e due dal Consiglio Comunale di Venezia.

I componenti del Collegio durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 1994.

Le indennità spettanti agli organi statutari dell'Ente sono indicate come segue:

Presidente:

Compenso annuo pari allo stipendio iniziale lordo, (comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale) del Segretario Generale dell'Ente di secondo livello, maggiorato del 20% con l'aggiunta della medaglia di presenza di L. 58.500 lorde per ogni partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

Consiglio Direttivo:

L. 156.000 mensili lorde ed una medaglia di presenza di L. 58.500 lorde per ogni partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, del Consiglio, del Comitato esecutivo e delle Commissioni consiliari previste da leggi e regolamenti.

Il trattamento di missione, nei casi dovuti, è pari a quello previsto per il Segretario Generale.

Ai Consiglieri, componenti il Comitato esecutivo, l'indennità di carica mensile è fissata in L. 234.000 lorde; un gettone di presenza di L. 58.500 lorde ed il trattamento di missione nei casi dovuti.

Ai componenti le Commissioni di esperti e giurie, previste dallo statuto dell'Ente e, specificatamente, per le Commissioni di esperti dei settori Cinema, Teatro, Musica, Arti Visive e Architettura, spetta un gettone di presenza di L. 58.500 lorde ed il trattamento di missione.

Ai componenti delle suddette Commissioni, impegnati nella realizzazione di attività permanenti, a seguito di esplicita richiesta del direttore di settore e previo atto deliberativo assunto dal Comitato esecutivo, viene attribuito il compenso lordo mensile di L. 156.000.

Presidente del Collegio dei Sindaci:

Compenso fisso mensile di L. 510.000.

Componenti effettivi del Collegio dei Sindaci:

Compenso fisso mensile di L. 382.000.

Componenti supplenti:

Compenso fisso mensile di L. 102.000.

A tutti i componenti del Collegio dei Sindaci compete, inoltre, una medaglia di presenza, per ogni giornata, di L. 58.500 lorde soltanto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il trattamento di missione, nei casi dovuti, è pari a quello previsto per il Segretario Generale.

4 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

La struttura operativa dell'Ente è articolata in tre unità organiche:

- 1) Attività generali e istituzionali;
- 2) Archivio storico delle arti contemporanee;
- 3) Amministrazione.

Alla prima unità organica, "Attività generali e istituzionali" è attribuito il compito di curare gli affari generali dell'Ente, l'amministrazione del personale, la rappresentanza, le pubbliche relazioni nonché di organizzare le attività e le manifestazioni riguardanti i settori di attività e di assicurare la gestione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi.

La predetta unità comprende i seguenti uffici e servizi: la segreteria generale; l'ufficio del personale; l'ufficio stampa; i settori di attività; l'ufficio attività tecniche e trasporti; l'ufficio ospitalità e cerimoniale; i servizi ausiliari e tecnici.

La seconda unità organica, "Archivio storico delle arti contemporanee", assolve la funzione istituzionale di "custodire il patrimonio conservativo dell'Ente - nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti - e di agevolarne la circolazione presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole; in particolare ha il compito di raccogliere, produrre, riprodurre e conservare materiali, documentari inerenti le arti contemporanee e, inoltre, di promuovere attività permanenti.

Il settore "Amministrazione" è preposto alla conservazione del patrimonio dell'Ente e alla gestione della contabilità dei servizi amministrativi e della cassa interna curando, altresì, la corretta gestione delle attività e delle manifestazioni organizzate dall'Ente.